

AMBIENTE

INASPIMENTO DELLE SANZIONI PER LA GESTIONE ILLECITA DEI RIFIUTI, ANCHE NON PERICOLOSI

Destinatari: Tutte le ditte

La L. 147 di ottobre 2025 ha convertito in legge il decreto 08/08/2025, di cui vi abbiamo riferito, confermando di fatto (con l'eccezione di alcune fattispecie riguardanti i rifiuti non pericolosi) il forte inasprimento delle sanzioni in materia di rifiuti, che hanno spesso carattere penale (non solo nel caso di rifiuti pericolosi).

Per le singole fattispecie vi rimandiamo alla norma specifica ed alle nostre precedenti infortive; raccomandiamo tuttavia, nelle attività di fine anno, di porre la massima attenzione durante operazioni di manutenzione e/o pulizia ordinarie e straordinarie alla corretta gestione dei rifiuti generati, che devono sempre essere:

- Mantenuti separati, secondo la specifica produzione;
- Classificati ed etichettati correttamente, con verifica analitica ove previsto;
- Registrati nei termini di legge;
- Depositati nel rispetto delle regole del deposito temporaneo (o delle autorizzazioni rifiuti, per impianti di gestione).

Riferimento: dott. D. Patuzzo (patuzzo@verdeconsulting.it); dott. R. Salvi (salvi@verdeconsulting.it)

RENTRI-TERZO SCAGLIONE ISCRIZIONE

Destinatari: enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti

Ricordiamo nuovamente che dal 15/12/2025 al 13/02/2026 dovranno iscriversi al portale RENTRI i **produttori** di rifiuti speciali pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti (somma su tutte le unità locali).

Dalla data di iscrizione (quindi al massimo entro il 13/02/2026) decorrono i seguenti obblighi:

- inizio dell'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale;
- inizio dell'obbligo di trasmissione dei dati di tale registro di carico e scarico al RENTRI (mediante pulsante portale RENTRI o sull'applicativo gestionale) entro la fine del mese successivo a quello dell'annotazione del movimento;
- messa a conservazione digitale a norma del registro di carico scarico almeno una volta l'anno;

Dal 13/02/2026 (data in cui i FIR diventeranno digitali) decorrono i seguenti obblighi:

- inizio dell'obbligo di trasmissione dei dati dei FIR dei rifiuti **pericolosi** al RENTRI (mediante pulsante portale RENTRI o sull'applicativo gestionale) entro 10 giorni lavorativi dallo scarico del rifiuto prodotto;
- obbligo di scaricamento della 4° copia dei FIR digitali entro 90 giorni dalla data di restituzione;
- messa a conservazione digitale a norma dei FIR digitali almeno una volta l'anno.

Riferimento: dott. R. Salvi (salvi@verdeconsulting.it); dott.ssa F. Zappa (zappa@verdeconsulting.it)

RENTRI-PASSAGGIO A FIR DIGITALE

Destinatari: tutti i soggetti iscritti al RENTRI

Dal 13/02/2026 il formulario di accompagnamento rifiuti (FIR) diventerà digitale per quasi tutti i soggetti iscritti al RENTRI.

La norma prevede infatti che:

- I produttori di rifiuti iscritti al RENTRI con più di 10 dipendenti dovranno utilizzare il **FIR digitale per rifiuti pericolosi e non pericolosi**;
- I produttori di rifiuti iscritti al RENTRI con fino a 10 dipendenti dovranno utilizzare il **FIR digitale per rifiuti pericolosi** e potranno decidere se utilizzare il FIR digitale o cartaceo per i rifiuti non pericolosi;
- I produttori di rifiuti iscritti al RENTRI per attività agricole, agro-industriali, di silvicoltura e pesca, di costruzione, demolizione e scavo, commerciali, di servizio, sanitarie dovranno utilizzare il **FIR digitale per rifiuti pericolosi** e potranno decidere se utilizzare il FIR digitale o cartaceo per i rifiuti non pericolosi;

mentre i produttori di rifiuti non pericolosi non iscritti al RENTRI dovranno utilizzare i FIR cartacei.

L'obbligo in capo al produttore/detentore definisce, a cascata, le modalità di adempimento da parte di tutta la filiera; quindi dal 13/02/2026 **trasportatori e destinatari dovranno poter operare in entrambe le modalità** (cartacea e digitale), in base al tipo ed alle scelte del produttore/detentore.

Durante il trasporto potrà essere presente una copia cartacea del FIR (che non necessita di sottoscrizione ulteriore da parte del produttore/detentore o da parte del trasportatore); in alternativa il trasportatore potrà esibire il formulario digitale mediante l'utilizzo di dispositivi mobili (tablet, palmari etc.).

La conferma della presa in carico del rifiuto conferito, cioè la "quarta copia" del FIR digitale, dovrà essere restituita dal destinatario tramite interoperabilità o i tramite i servizi del RENTRI entro **2 giorni lavorativi**; ricordiamo che solo la restituzione della copia completa del FIR digitale effettuata dal destinatario consente al produttore/detentore di adempiere gli obblighi previsti dall'articolo 188, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione scaricano la copia completa entro 90 giorni dalla data di restituzione; inoltre **possono**, attraverso la funzione di **conferma della copia digitale**, rendere noto al destinatario di aver **preso visione** della copia.

La **copia completa** del FIR digitale restituita dal destinatario è soggetta a conservazione digitale a norma; pertanto deve essere trasferita al sistema di conservazione almeno **una volta l'anno**.

Il FIR digitale dei rifiuti **pericolosi** dovrà essere trasmesso al RENTRI dal produttore (o trasportatore se incaricato a emettere e compilare il FIR), trasportatore, destinatario entro le tempistiche di registrazione sul registro di carico/scarico (2 giorni lavorativi per i rifiuti ricevuti dai gestori, 10 giorni lavorativi per gli altri soggetti coinvolti - 5 giorni per i produttori di rifiuti sanitari); se entro i termini previsti per la trasmissione, **non dispongono della copia completa trasmettono la copia disponibile e effettuano una seconda trasmissione non appena ricevono la copia completa del FIR.**

Gli **intermediari o commercianti senza detenzione** del rifiuto e i **Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio** di particolari tipologie di rifiuti **non rientrano tra i soggetti** che compilano e sottoscrivono il FIR e che trasmettono i dati del FIR al RENTRI; questi soggetti possono **scaricare la copia completa** del FIR digitale tramite interoperabilità o tramite i servizi del RENTRI.

I soggetti coinvolti nel trasporto (produttore, trasportatore e destinatario) per compilare e gestire in tutta la fase del trasporto il FIR digitale possono utilizzare i propri sistemi gestionali (in interoperabilità con il Rentri) o direttamente i servizi di supporto del RENTRI.

Sarà possibile utilizzare una applicazione messa a disposizione dal RENTRI direttamente sui dispositivi mobili per effettuare le seguenti operazioni:

- **emettere** il FIR vidimato in formato digitale
- **sottoscrivere** digitalmente il FIR con il **certificato di firma remota** RENTRI
- **condividere** il FIR con gli altri operatori coinvolti per l'integrazione dei dati
- condividere il FIR con gli altri operatori coinvolti per l'integrazione dei dati
- **prendere in carico** un FIR emesso da altro soggetto
- **restituire la copia completa** del FIR (per il destinatario)

L'APP **NON consente** al produttore/detentore di **scaricare la copia** completa del FIR, che potrà essere scaricata dall'area operatori del RENTRI, ovvero dal proprio gestionale.

L'utilizzatore non deve necessariamente essere una persona individuata come incaricato dal Rappresentante dell'Operatore; tuttavia deve essere effettuata una operazione di associazione del dispositivo mobile tramite il portale RENTRI.

Premesso che sul portale del RENTRI si possono trovare dispense e video tutorial relativamente a questa e ad altre novità, VERDE Consulting, facendo seguito alle numerose giornate di formazione sul RENTRI già svolte, prevede per gennaio due date di formazione, in presenza presso la nostra sede, mirate sull'utilizzo del FIR digitale:

- **giovedì 15/01 dalle ore 10:00 alle ore 12:00**
- **giovedì 22/01 dalle ore 10:00 alle ore 12:00**

nelle quali sarà possibile porre anche eventuali altre questioni sull'utilizzo del RENTRI. Per motivi logistici, gli incontri sono a numero chiuso e consigliamo agli interessati, pertanto, di procedere quanto prima all'iscrizione.

L'iscrizione di un partecipante è gratuita per le ditte che hanno il contratto di assistenza, ed ha un costo di 50 € per le altre aziende. In caso di più iscritti, è prevista una quota di partecipazione di 30€ per ogni ulteriore partecipante; per organizzare al meglio gli incontri chiediamo, se interessati, di rispondere alla seguente mail indicando nel modulo di seguito il numero di persone che si intende far partecipare.

Nome ditta	
Data incontro	
Numero di partecipanti	
	Timbro e firma

Riferimento: dott. R. Salvi (salvi@verdeconsulting.it); dott.ssa F. Zappa (zappa@verdeconsulting.it)

TRASPORTO IN CISTERNA-INDICAZIONI DEL RENTRI PER LA COMPILAZIONE DEL FORMULARIO

Destinatari: Tutte le ditte

A seguito di richieste di precisazione relativamente alla compilazione del formulario circa la casistica del trasporto effettuato con cisterna, l'assistenza RENTRI ha recentemente chiarito che "Per quanto attiene al trasporto di rifiuti pericolosi su strada la norma di riferimento è il testo dell'Accordo ADR (allegato tecnico alla direttiva della Commissione e del Consiglio europeo 2008/68) recepita in Italia con il d.lgs. 35 del 2010.

Nello specifico, conformemente ai dettami del suddetto Accordo, il trasporto di rifiuti in cisterna non può considerarsi alla rinfusa poiché avviene tramite il conferimento in un contenitore dedicato (la cisterna per l'appunto)."

Pertanto, in caso di trasporto di rifiuti in cisterna, al campo 6 del FIR deve essere utilizzata la voce "n. colli /contenitori""

Riferimento: dott. R. Salvi (salvi@verdeconsulting.it)

ALBO GESTORI AMBIENTALI : NUOVE REGOLE PER RESPONSABILI TECNICI

Destinatari: Tutte le ditte iscritte all'Albo Gestori Ambientali nelle categorie per le quali è prevista la figura del Responsabile Tecnico

Con Delibera n. 6 del 26/11/2025, in vigore dal prossimo 02/01/2026, l'Albo Nazionale Gestori Ambientali ha ridefinito la disciplina relativa alla figura del Responsabile Tecnico (di seguito RT), con l'obiettivo di non ostacolare l'accesso all'attività nelle classi più basse di iscrizione, valorizzando al contempo l'esperienza maturata nei settori di attività più complessi e razionalizzato lo svolgimento delle prove di verifica. Tra le novità più importanti si segnala:

- la variazione dei requisiti del RT, individuati per ciascuna categoria e classe all'Allegato A della nuova Delibera;
- le nuove modalità di svolgimento delle verifiche di idoneità necessarie per poter assumere il ruolo di Responsabile tecnico (Rt) della corretta organizzazione della gestione dei rifiuti.

La delibera riordina le diverse indicazioni susseguitesesi per la dispensa dalle verifiche da parte del legale rappresentante (confermando il requisito dell'incarico contemporaneo per almeno tre anni consecutivi per la stessa impresa), abrogando ben 7 precedenti delibere dell'Albo (dalla deliberazione "madre" 6/2017 alla deliberazione 1/2025), mentre sono confermate: la disciplina sui compiti (deliberazione 1/2019), sulla cessazione (deliberazione 1/2020) e sulla pubblicazione dei dati relativi al RT (deliberazione 6/2021).

Le istanze presentate alla data del 02/01/2026 saranno istruite e deliberate ai sensi della previgente disciplina.

Riferimento: ing. E. Ghirardelli (ghirardelli@verdeconsulting.it)

INDICAZIONI ETICHETTATURA RIFIUTI

Destinatari: Tutte le ditte

Come da ultimi riscontri con i tecnici di ARPA abbiamo appreso che nelle prossime visite porranno particolare attenzione all'etichettatura dei rifiuti, in particolare di quelli pericolosi, richiedendo, oltre alla R nera in campo giallo e all'indicazione del codice EER (con relativa descrizione), la presenza dei pittogrammi definiti dalla normativa CLP oltre all'indicazione delle classi di pericolo HP. La mancanza di queste informazioni sarà considerata come una non conformità sanzionabile; vi raccomandiamo quindi di verificare la conformità della cartellonistica da voi utilizzata a queste indicazioni, ovvero di provvedere ad aggiornarla quanto prima.

Riferimento: dott. R. Salvi (salvi@verdeconsulting.it); rag. A. Monni (monni@verdeconsulting.it)

ESPORTAZIONE ROTTAMI FERROSI: AGGIORNAMENTO CIRCA LA PROCEDURA DI NOTIFICA

Destinatari: Ditte che effettuano esportazione di rottami metallici

Con la circolare del 25/11/25 sono state fornite indicazioni operative aggiornate in merito all'obbligo, previsto dall'art. 30 del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, di **notificare almeno sessanta giorni prima dell'avvio dell'operazione le esportazioni di rottami metallici al di fuori dell'Unione europea, tramite apposita piattaforma digitale.**

Dal 15 dicembre 2025, gli operatori dovranno effettuare le notifiche attraverso la nuova piattaforma digitale, accessibile tramite il sistema pubblico di identità digitale.

È previsto un periodo transitorio, dal 15/12/2025 al 15/03/2026, durante il quale sarà necessario notificare:

- tramite la nuova piattaforma digitale raggiungibile al link: <https://notificaesportazioni.mimit.gov.it/> e
- mediante l'invio del documento PDF e del file Excel – generati dalla piattaforma stessa, ai consueti indirizzi di posta elettronica certificata (PEC): nerf@pec.mise.gov.it e dque.10@cert.esteri.it inserendo in oggetto la voce NOTIFICA O RETTIFICA e i numeri di protocollo di riferimento.

A partire dal **16/03/2026**, la piattaforma costituirà l'unico canale di riferimento per la trasmissione delle notifiche, salvo diverse indicazioni. Entro 30 giorni dalla data presunta di presentazione della dichiarazione di esportazione, gli operatori dovranno assicurare la coerenza e completezza dei dati comunicati in sede di notifica rispetto alle informazioni registrate in ambito doganale. A tal fine:

- dovranno indicare la data di accettazione della dichiarazione, motivando eventuali scostamenti superiori ai 15 giorni rispetto alla data presunta;

- potranno rettificare, se necessario, alcune informazioni (per il peso netto resta valido un margine di variazione massimo del 5%).

Al termine delle attività di notifica e delle eventuali rettifiche, la piattaforma consente di scaricare:

- un documento riepilogativo in formato PDF, firmato digitalmente e protocollato;
- un file in formato Excel contenente i dati inseriti.

Riferimento: dott. R. Salvi (salvi@verdeconsulting.it)

ADEMPIMENTI DIVERSI

IMMISSIONE SUL MERCATO DI MATERIE PRIME/PRODOTTI ASSOCIATI ALLA DEFORESTAZIONE

Destinatari: Aziende che immettono sul mercato o esportano nell'UE materie prime e prodotti associati alla deforestazione

Il 17/12/25 è stata approvata la modifica e il rinvio di un anno dell'applicazione del Regolamento UE sulla deforestazione.

I **grandi operatori e commercianti** dovranno applicare il regolamento a partire dal **30 dicembre 2026**, mentre i **piccoli operatori, persone fisiche e imprese con meno di 50 dipendenti** e un fatturato annuo relativo ai prodotti interessati inferiore a 10 milioni di euro, dal **30 giugno 2027**.

I **micro e piccoli operatori primari** dovranno presentare solo una **dichiarazione semplificata** una tantum.

Inoltre, la responsabilità della presentazione delle **dichiarazioni sul dovere di diligenza** ricadrà esclusivamente sull'**impresa che immette per prima il prodotto** sul mercato dell'UE, e non sugli operatori o commercianti che lo commercializzano successivamente.

Il testo ora deve essere formalmente adottato dal Consiglio e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro la fine del 2025, passaggio necessario affinché le modifiche entrino in vigore.

Questa disciplina non è di nostra competenza, tuttavia siamo disponibili, data la sua novità, per eventuali chiarimenti.

Riferimento: dott. D. Patuzzo (patuzzo@verdeconsulting.it), dott. R. Salvi (salvi@verdeconsulting.it)

OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DEL DOMICILIO DIGITALE (INDIRIZZO PEC) DEGLI AMMINISTRATORI

Destinatari: Tutte le ditte

L'art. 13, comma 3 e 4, del Decreto Legge 31 ottobre 2025, n. 159 (G.U. n. 254 del 31 ottobre 2025), in vigore dal 31 ottobre scorso, in materia di misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile, detta nuove regole circa l'obbligo della comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale (indirizzo PEC) degli amministratori.

In particolare la nuova disposizione:

- circoscrive l'obbligo alle sole cariche di amministratore unico o amministratore delegato o Presidente del consiglio di amministrazione;
- prescrive un termine per adempiere al 31 dicembre 2025 o all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico, se precedente;
- nega che il domicilio digitale della carica possa coincidere con quello della società.

Riferimento: dott.ssa R. Fausti (fausti@verdeconsulting.it)